

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data... ;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione e regole generali)

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti, anche analogicamente le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

5. Per le gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

6. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 2

(Tipologia di attività)

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.

Art. 3

(Attività stragiudiziale)

1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.

3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

Art. 4

(Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Art. 5

(Determinazione del valore della controversia)

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.
3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.

Art. 6

(Procedimenti arbitrali)

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.
2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale.

Art. 7

(Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi)

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 8

(Cause di lavoro)

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.

Art. 9

(Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio)

1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.

Art. 10

(Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito)

1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Art. 11

(Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Art. 12

(Attività giudiziale penale)

1. L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

6. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13

(Parte civile)

1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

Art. 14

(Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale)

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Capo III

Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 15

(Tipologia di attività)

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:

- a) amministrazione e custodia;
- b) liquidazione di aziende;
- c) valutazioni, perizie e pareri;
- d) revisioni contabili;
- e) tenuta della contabilità;
- f) formazione del bilancio;
- g) operazioni societarie;
- h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
- i) assistenza in procedure concorsuali;
- l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
- m) sindaco di società.

2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

Art. 16

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:

- a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;
- b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;
- c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
 - 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - 2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
 - 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;

- 4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
- d) «attività»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;
- e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;
- f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
- g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
- h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

Art. 17

(Parametri generali)

1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- f) pregio dell'opera prestata.

2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.

3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Art. 18

(Maggiorazioni e riduzioni)

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

SEZIONE SECONDA

Disposizioni e parametri specifici

Art. 19

(Amministrazione e custodia)

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C–Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 20

(Liquidazioni di aziende)

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 21

(Valutazioni, perizie e pareri)

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 22

(Revisioni contabili)

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 23

(Tenuta della contabilità)

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine

esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C -- Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 24

(Formazione del bilancio)

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 25

(Operazioni societarie)

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 26

(Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria)

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 27

(Assistenza in procedure concorsuali)

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

Art. 28

(Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria)

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29

(Sindaco di società)

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

Capo IV

Disposizioni concernenti i notai

Art. 30

(Tipologia di attività)

1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.
2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.
3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.
4. Rientrano tra gli "altri atti" tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al primo comma, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.
5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli «altri atti».

Art. 31

(Criteri)

Per valore di riferimento si intende:

- a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;
- b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entità del credito garantito;
- c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;
- d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.

Art. 32

(Parametro)

1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A- Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili.
3. Per le prestazioni di garanzia il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.
4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.
5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della

medesima tabella.

6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo può essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.

7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A – Notai e C – Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B – Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.

8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.

Capo V

Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Art. 33

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34

(Parametri generali per la liquidazione del compenso)

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) il costo economico dell'opera, definito parametro «P»;
- b) la complessità della prestazione, definita parametro «G».

Articolo 35

(Costo economico dell'opera)

1. Il costo economico dell'opera è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il costo economico dell'opera, è determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

applicato all'importo delle singole categorie componenti l'opera come individuata in base alla tavola Z-1 allegata.

Art. 36

(Complessità della prestazione)

1. La complessità specifica della prestazione, è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.

2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37

(Prestazione)

1. La prestazione si articola nelle seguenti fasi :

- a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
- b) progettazione;
- c) direzione esecutiva;
- d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) viabilità;
- e) idraulica;
- f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
- h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
- i) territorio e urbanistica.

3. Ogni prestazione, calcolata con riferimento al costo economico dell'opera, e definita parametro «Q», è distinta in base alla diversa categoria di opera da realizzare, come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.

Art. 38

(Analisi ed accertamento)

1. Il compenso per le prestazioni di analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39

(Determinazione del compenso)

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP=V \times G \times Q \times P$$

CAPO VI

Disposizioni concernenti le altre professioni

Art. 40

(Altre professioni)

1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione

Capo VII

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 41

(Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli

TABELLA C
COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Riquadro 1 [Art. 19]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:
fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%
sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%

Riquadro 2 [Art. 20]

- a) sul totale dell'attivo realizzato:
fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%
sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%
oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% al 1%
- b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 3 [Art. 21]

- sul valore della perizia o della valutazione:
fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1%
per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%
per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%

Riquadro 4 [Art. 22]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
- c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%

Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]

- a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%;
- b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%
- c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%

Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a euro 50.000 dal 4% al 3%
sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1%
oltre euro 100.000 dal 1% allo 0,5%

Riquadro 6 [Art. 24]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro
per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]

- sul capitale sottoscritto:
fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% al 1,50%
per il di più oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%

Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2]

- sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate:

fino ad euro 4.000.000 dal 1% al 1,50%
oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% al 1%

Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]

- sul corrispettivo pattuito:
fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3]

- sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:
fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 1,00%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 9 [Art. 27]

- sul totale delle passività:
fino a euro 1.000.000 dal 1% al 2%
oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]

- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	euro 150
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita iva	euro 450
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	euro 550
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	euro 650
- Dichiarazioni IRAP	euro 200
- Dichiarazioni IVA	euro 250
- Dichiarazione dei sostituti di imposta	euro 150
- Dichiarazione di successione	euro 350
- Altre dichiarazioni e comunicazioni	euro 100
- Invio telematico	euro 20

Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%

Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%

Riquadro 11 [Art. 29]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:
fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA'"

CATEGORIA D'OPERA	DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE	grado di complessità	
		G	
		ridotto da	elevato a
EDILIZIA	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO-DEPOSITI	0,7	1,0
	INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA'	1,0	1,3
	RESIDENZA	0,7	1,3
	SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA	1,0	1,3
	CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO	1,0	1,3
	SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE	0,7	1,3
	ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE	1,0	1,3
	INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-ARTISTICO E MONUMENTALE	1,3	1,6
STRUTTURE	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	0,8	1,0
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	1,0	1,2
	STRUTTURE SPECIALI	1,2	1,3
IMPIANTI	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI	0,8	1,1
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI – SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA	1,1	1,3
	IMPIANTI INDUSTRIALI - IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE-DISCARICHE INERTI	0,6	0,8
	IMPIANTI INDUSTRIALI – IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI-DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI	0,8	1,2
	OPERE ELETTRICHE PER RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALI – LABORATORI CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE	0,6	0,9
	IMPANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – LABORATORI COMPLESSI	0,9	1,1
VIABILITA'	MANUTENZIONE	0,4	0,5
	VIABILITA' ORDINARIA	0,5	0,7
	NAVIGAZIONE INTERNA	0,7	0,9
	VIABILITA' SPECIALE	0,9	1,0
IDRAULICA	OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI	0,4	0,6
	ACQUEDOTTI E FOGNATURE	0,6	0,8
TIC	SISTEMI INFORMATIVI	0,9	1,1
	SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE	0,7	0,9
	SISTEMI ELETTRONICI ED AUTOMAZIONE	1,1	1,3
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA	0,8	1,2
	INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA	0,7	1,1
	INTERVENTI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,9	1,3
	INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO DI CAVE E TORBIERE	0,8	1,3
AGRICOLTURA E FORESTE, SICUREZZA ALIMENTARE	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE	0,7	1,2
	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO AGRARIO E RURALE; INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ALIMENTARE ¹	0,9	1,3
	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE; INTERVENTI DI CONTROLLO – VIGILANZA ALIMENTARE ¹	0,8	1,2
	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA NATURALISTICA E FAUNISTICA	0,7	1,6
TERRITORIO E URBANISTICA	INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ²	0,8	1,5

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ
DEFI	a.l) DEFINIZIONE	Qal.01	Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,045	0,045	0,045	0,040
		Qal.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010) ³	0,090	0,090	0,09	0,080

¹ Nel caso di prestazioni relative agli interventi di pianificazione alimentare e controllo-vigilanza alimentare il Valore dell'opera è determinato sulla base del Produzione Lorda Vendibile o della Produzione Lorda dell'Impianto.

² Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale o del valore della produzione relativa al progetto o piano nel caso della categoria G.

FASI PRESTAZIONALI
PROGETTAZIONE DELLE PREMESSE, CONSULENZA E STUDIO DI FATTIBILITÀ

DELLE PREMESSE E STIME E VALUTAZIONI	QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020
	QaII.01	Sintetiche	0,040	0,040	0,040	0,040
	QaII.02	Particolareggiate	0,080	0,080	0,080	0,080
a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive				
	QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali				
	QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche)				
	QaIII.04	Controlli ed Analisi chimiche fisiche, biologiche, ogm e sensoriali				
	QaIII.05	Valutazioni della qualità di processo e di prodotto				
a.IV) CONSULENZE E CURATELE	QaIV.1	Consulenze e curatele aziendali				
	QaIV.2	Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica – atto fitoiatrico				
	QaIV.3	Relazioni tecniche e specialistiche				
	QaIV.4	Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari				
	QaIV.5	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA				
	QaIV.6	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni				
	QaIV.7	Assistenza tecnica, economica, contrattuale e fiscale.				
	QaIV.8	Consulenza aziendale, tecnica, fiscale, amministrativa e del lavoro.				
a.V) PIANI ECONOMICI	QaV.1	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento				
	QaV.2	Bilanci aziendali, inventari e studi di fattibilità tecnico economica				
	QaV.3	Amministrazione e gestione di aziende agricole, forestali, agro-industriali, zootecniche ed ambientali.				

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CA				
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	
PROGETTAZIONE PRELIMINARE b.I)	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10)	0,090	0,090	0,090	0,080
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbl.03	Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI) ⁴	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbl.04	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI) ⁵	0,070	0,070	0,070	0,070
	Qbl.05	Relazione di indagine geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbl.06	Relazione di indagine idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.07	Relazione di indagine idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.08	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.09	Relazione di indagine archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.10	Relazione di indagine geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,050	0,050	0,050	0,050

³ Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara (art.14, comma 2, d.P.R. 207/2010)

⁴ prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI)

⁵ prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici (art.17, comma 3, lettere (b), (c) d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera (i); comma 4, Allegato XXI; art.53, comma 2, lettera b), d.lgs. 163/06)

Qbl.11	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06) – Relazione tecnico-alimentare	0,020	0,020	0,020	0,020
Qbl.12	Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera l), all.XXI ⁶	0,030	0,030	0,010	0,030
Qbl.13	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10) ^h	0,030	0,030	0,030	
Qbl.14	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,005	0,005	0,005	
Qbl.15	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,010	0,010	0,010	0,010
Qbl.16	Studi di prefattibilità ambientale/Sicurezza alimentare	0,060	0,060	0,060	0,060
Qbl.17	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	0,010	0,010	0,010	0,010
Qbl.18	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	0,060	0,060	0,060	0,060

⁶ prestazione richiesta ai sensi art.164, d.lgs. 163/06; art.1, comma 2, lettera l), all.XXI

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CA'				
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	
Progettazione	PROGETTAZIONE DEFINITIVA b.II)	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), d.P.R. 207/10)	0,230	0,180	0,200	0,220
		QbII.02	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbII.03	Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,070	0,040	0,070	0,060
		QbII.04	Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,010	0,030
		QbII.05	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto ^h	0,070	0,070	0,080	0,070
		QbII.06	Relazione di indagine geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,090	0,090	0,090	0,090
		QbII.07	Relazione di indagine idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbII.08	Relazione di indagine idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbII.09	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbII.10	Relazione di indagine geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,150	0,150	0,150	0,150
		QbII.11	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d.P.R. 207/10 - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)		0,090		
		QbII.12	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26, d.P.R. 207)		0,120		
		QbII.13	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26, d.P.R. - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)		0,180		
		QbII.14	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050
		QbII.15	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060	
		QbII.16	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbII.17	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbII.18	Relazione di qualificazione energetica (art.8, d.lgs. 311/2006)	0,030	0,030	0,030	
		QbII.19	Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (d.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini	0,020	0,020	0,020	
		QbII.20	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbII.21	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) - Indagini alimentari ed analisi predittive di sicurezza alimentare	0,150	0,120	0,190	0,190
		QbII.22	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbII.23	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	0,130	0,130	0,130	0,130
		QbII.24	Piani urbanistici esecutivi, piani di sviluppo aziendale, piani di utilizzazione forestale				

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CA'				
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	
Progettazione	PROGETTAZIONE ESECUTIVA b.III)	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,100	0,120	0,150	0,040
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,130	0,130	0,050	0,080
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,040	0,030	0,050	0,030
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,020	0,010	0,020	0,020
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,020	0,025	0,030	0,030
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ⁷ b.IV)	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento – Piano di sicurezza alimentare	0,100	0,100	0,100	0,100
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010	0,010
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130	0,130
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040	0,040
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010	0,010
	QbIV.01	Pianificazione				
	QbIV.02	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale				
	QbIV.03	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici				
	QbIV.04	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale				
	QbIV.05	<i>Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicata alla pianificazione urbanistico territoriale ambientale e alla difesa del suolo</i>				

⁷Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale nel caso della categoria G.

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE				
				EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICITÀ
Direzione Esecutiva	ESECUZIONE DEI LAVORIC.I)	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art.148, d.P.R. 207/10) ⁸	0,320	0,380	0,320	0,420	0,420
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,020	0,030	0,030	0,040
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.lgs. 163/06)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.lgs. 163/06)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.lgs. 163/06)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) ⁹	0,140	0,090	0,150	0,120	0,120
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) ¹⁰	0,410	0,430	0,320	0,420	0,340
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)	0,180	0,180	0,130	0,130	0,130
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	0,100	0,100	0,080	0,080	0,080
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	MONITORAGGIC.II)	QcII.1	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici					
		QcII.2	Ricerche, statistiche ed analisi swot					
QcII.3		Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale;						

⁸ resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito

⁹ da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto

¹⁰ da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE				
				EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICITÀ
Verifiche e Collaudi	COLLAUDI/VERIFICHE Ed.I)	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) ¹¹	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qdl.03	Liquidazione, patrocini ed arbitrati					
		Qdl.04	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)		0,220			
		Qdl.05	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,180		0,180
		Qdl.06	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) – Attestato di collaudo e certificazioni di qualità	0,050	0,050	0,050		

¹¹ In caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010)